



COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 34 DEL 24-07-2020

OGGETTO: APPLICAZIONE MISURE DI AGEVOLAZIONE TARIFFA TARI 2020 – ARTICOLO 15 BIS REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INSERIMENTO REGIME TRANSITORIO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

L'anno duemilaventi addi ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 18:00, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
PESATORI COSTANTINO	SINDACO	X	
PRIORI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
SERATO MARIAGRAZIA	CONSIGLIERE	X	
CIOZZANI DONATA CATERINA	CONSIGLIERE	X	
CAVALLI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CIGHETTI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	X	
ZUCCHETTI DANIELA	CONSIGLIERE		X
CREMONESI SILVER	CONSIGLIERE		X
MARCHI GUIDO	CONSIGLIERE	X	
BASSANINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
ANELLI ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BONAZZI ANTONELLA TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
DACCO' UMBERTO	CONSIGLIERE		X
Presenti - Assenti		10	3

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3**

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA CATERINA DE GIROLAMO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 39 del 17-07-2020

Oggetto: APPLICAZIONE MISURE DI AGEVOLAZIONE TARIFFA TARI 2020 – ARTICOLO 15 BIS REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INSERIMENTO REGIME TRANSITORIO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO

Allegati: 2

Introduce il punto l'Assessore alla partita **Ciozzani**;

Interviene il **Consigliere Stefano Priori** che illustra i criteri;

Il Consigliere di minoranza **Francesco Bassanini** prende la parola e dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare.

Il Sindaco – Presidente, nessuno chiedendo di intervenire chiude il dibattito Consiliare ed invita i consiglieri presenti a votare sul presente punto in discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

- 683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

- 683-bis. *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;*

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30

giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- *"15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- *"15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

Dato atto che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000;

Dato atto come questo Ente abbia adottato, con atti del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2020 la deliberazione avente per oggetto: "Determinazione, in via provvisoria, delle tariffe della Tari per l'esercizio 2020 in applicazione della previsione di cui al 5^a comma dell'articolo 107 – differimento di termini amministrativo-contabili- del decreto legge 17.03.2020, n. 18 emergenza epidemiologica da COVID-19";

Dato atto come il citato provvedimento era inteso a confermare, in considerazione della situazione economica venutasi a creare, per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa derivanti dal PEF ARERA, in un così difficile momento storico;

Dato atto come con la citata deliberazione di Consiglio Comunale sia stato anche rivisto il piano delle scadenze di bollettazione TARI e di posticipazione dei pagamenti, con prima rata scadente alla data del 31 luglio 2020;

Dato atto come questo Ente abbia adottato, con atti del Consiglio Comunale n. 18 del 16/05/2014 il Regolamento per la applicazione della Tassa sui rifiuti TARI;

Richiamato il DPCM 23 febbraio 2020, che istituiva la c.d. zona rossa in attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, tra cui il Comune di Castiglione d'Adda, e i successivi provvedimenti governativi e regionali comportanti la chiusura di tutte le attività commerciali, produttive, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 21

marzo 2020, n. 34, che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la chiusura di attività produttive non essenziali o strategiche, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

Richiamato il DPCM dell'1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

Richiamato il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;

Richiamato il DPCM di attuazione del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e in vigore da lunedì 18 maggio 2020, che per quanto riguarda le attività commerciali, prevede la riapertura dei negozi di vendita al dettaglio (quali ad esempio abbigliamento, calzature ecc.), le attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici), così come le attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.);

Richiamato l'art. 107, commi 2 4 e 5 del DL 18 /2020 che ha differito al 30 giugno l'approvazione delle tariffe TARI 2020, dando facoltà ai Comuni di adottare le tariffe per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Preso atto che l'emergenza COVID-19 abbia determinato una sensibile crisi economica per l'intera municipalità di Castiglione d'Adda, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Visto il Decreto crescita di cui al D.L. n. 34 del 19/05/2020 articoli 106 e 112 (Fondo Comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dichiarati zona rossa);

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del regolamento TARI introducendo solo per l'anno 2020 le riduzioni previste dal comma 660 della L. 147/2013, riconoscendo una riduzione della tariffa sui rifiuti delle utenze domestiche (UD) e non domestiche (UND) commisurata ai mesi di chiusura e comunque preordinata a sostenere, attraverso un piano di abbattimento della tariffa, la economia reale della comunità, grandemente provata dalla emergenza sanitaria;

Dato atto che le suddette agevolazioni devono intendersi come "atipiche" quindi devono essere finanziate con risorse proprie di bilancio;

Ritenuto quindi necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non

domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, aggiungendo l'articolo 15 bis del Regolamento comunale TARI evidenziato in grassetto e come di seguito riportato:

“Art. 15 bis – ESENZIONI E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19

1. Al fine di supportare le utenze, domestiche e non domestiche, in particolare gli esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi e regionali adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19, viene applicato, limitatamente all'esercizio e alla tariffa TARI 2020, un sistema di agevolazioni e riduzioni, così articolato:

Utenze domestiche:

- riduzione pari al **25%** sull'intero importo di tariffazione annua;
- riduzione pari al **100%** della tariffa annua per i titolari di utenza domestiche in condizione di grave disagio sociale e il cui reddito ISEE sia ricompreso entro i limiti previsti da Dm n. 28/12/2007 (bonus energia);[\[1\]](#)

Dato atto, inoltre, che, se l'indicatore economico di una famiglia risultante dall'ISEE in corso di validità 2020 non fosse rappresentativo della nuova situazione reddituale venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, è possibile richiedere un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, una variazione della situazione lavorativa prevista per legge;

Utenze non domestiche:

- ambulatori medici, scuola parrocchiale, case di cura e riposo, associazioni, parrucchiere, estetista, abbigliamento, calzature, merceria, sartoria, bar caffè pasticceria, profumeria, fiori e piante, cartoleria, agenzia viaggi, palestra, mobilificio, ambulanti mercato: **esenzione al 100%** ;
- studi professionali, uffici, attività artigianali (es. elettricista, idraulico), pizzerie d'asporto, tabacchi, ferramenta, autofficina, autosalone, autolavaggio, carrozzeria, attività industriali, aziende agricole: **riduzione del 50%**;
- farmacia, edicola, alimentari, ortofrutta, macelleria, panificio: **riduzione del 30%**;

2. Specificato come le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva e tributaria (comunale) del contribuente.”;

Rilevato che le suddette esenzioni/riduzioni introdotte nel Regolamento Comunale, saranno compensate eccezionalmente ed anche in deroga ai limiti di cui al comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio) facendo ricorso alla fiscalità generale ed ai fondi dedicati stanziati con D.M. n 34/2020 articolo 181;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI, e stabilendo la seguente tempistica:

- **30/09/2020 prima rata o soluzione unica;**
- **30/11/2020 seconda rata;**
- **31/01/2021 terza rata ed eventuale conguaglio;**

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del 17/07/2020 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Finanze Tributi e Personale a attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'art.49 1° comma del Dlgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Avendo acquisito dichiarazione di voto da parte del Consigliere Bassanini per il gruppo "*Il progresso di Castiglione*" il quale preannuncia voto a favore, trattandosi di provvedimento ampiamente condiviso anche nei tavoli tecnici e comunque preordinato a supporto delle categorie produttive e delle famiglie;

Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

- a) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di come il presente provvedimento sia preordinato al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;
- b) di dare atto come con propria deliberazione n. 17 del 30/04/2020 siano state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di tariffa in un così difficile momento storico, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 – secondo il metodo ARERA o comunque in base all'assetto normativo che risulterà vigente;
- c) di dare atto come con medesima deliberazione del Consiglio Comunale sia stata rivista la tempistica di bollettazione e di pagamento della tariffa TARI 2020 con prima rata in scadenza al 31 luglio 2020;
- d) di introdurre, in via straordinaria e solo per l'anno in corso (2020) un sistema di agevolazioni (riduzioni ed esenzioni) inteso a sostenere la economia locale (Utenze Non Domestiche) ed anche (in parte) il carico tributario sulle famiglie (Utenze Domestiche);
- e) di apportare, per l'effetto, una modifica mediante l'introduzione dell'articolo 15 bis del vigente Regolamento TARI, che così recita:

"Art. 15 bis – ESENZIONI E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19

1. Al fine di supportare le utenze, domestiche e non domestiche, in particolare gli esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi e regionali adottati per

contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19, viene applicato, limitatamente all'esercizio e alla tariffa TARI 2020, un sistema di agevolazioni e riduzioni, così articolato:

Utenze domestiche:

- riduzione pari al **25%** sull'intero importo di tariffazione annua;
- riduzione pari al **100%** della tariffa annua per i titolari di utenza domestiche in condizione di grave disagio sociale e il cui reddito ISEE sia ricompreso entro i limiti previsti dal Dm n. 28/12/2007 (bonus energia);[\[2\]](#)

Dato atto, inoltre, che, se l'indicatore economico di una famiglia risultante dall'ISEE in corso di validità 2020 non fosse rappresentativo della nuova situazione reddituale venutasi a creare a seguito dell'emergenza sanitaria, è possibile richiedere un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, una variazione della situazione lavorativa prevista per legge;

Utenze non domestiche:

- ambulatori medici, scuola parrocchiale, case di cura e riposo, associazioni, parrucchiere, estetista, abbigliamento, calzature, merceria, sartoria, bar caffè pasticceria, profumeria, fiori e piante, cartoleria, agenzia viaggi, palestra, mobilificio, ambulanti mercato: **esenzione al 100%**;
- studi professionali, uffici, attività artigianali (es. elettricista, idraulico), pizzerie d'asporto, tabacchi, ferramenta, autofficina, autosalone, autolavaggio, carrozzeria, attività industriali, aziende agricole: **riduzione del 50%**;
- farmacia, edicola, alimentari, ortofrutta, macelleria, panificio: **riduzione del 30%**;

2. Specificato come le riduzioni saranno applicabili solo nel caso di regolarità contributiva e tributaria (comunale) del contribuente.”;

- f) di provvedere, ai sensi del l'art. 10, comma 2 lettera a), del D.L. 35/2013 a pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
- g) di differire, al fine di consentire l'analisi, lo studio e la elaborazione delle riduzione tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica, la scadenza delle rate di pagamento TARI 2020 come segue:
 - 30/09/2020 prima rata o soluzione unica;
 - 30/11/2020 seconda rata;
 - 31/01/2021 terza rata ed eventuale conguaglio;
- h) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs. 360/98;
- i) di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

[\[1\]](#) Il bonus energia: ISEE non superiore a 8.265,00; per famiglie numerose (più di tre figli a carico) non superiore a 20.000,00 euro.

[\[2\]](#) Il bonus energia: ISEE non superiore a 8.265,00; per famiglie numerose (più di tre figli a carico) non superiore a 20.000,00 euro.

Deliberazione N° 34 del 24-07-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
COSTANTINO PESATORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPLICAZIONE MISURE DI AGEVOLAZIONE TARIFFA TARI 2020 – ARTICOLO 15 BIS REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INSERIMENTO REGIME TRANSITORIO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[X] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

*IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA CATERINA DE GIROLAMO*

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate